



FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

Segreteria Federale

Circolare n. 49/2013

Roma, 5 giugno 2013

A
Società affiliate
Organi Federali Centrali e Territoriali
Ufficiali di Gara

LORO INDIRIZZI

OGGETTO: modifica artt. 17, 19, 27 e 28 del Regolamento Ufficiali di Gara

Si comunica che il Consiglio Federale, **al fine di chiarire le procedure elettorali dei componenti della Commissione Ufficiali di Gara e dei Responsabili Regionali/Zonali**, nella riunione del 5 aprile u.s. ha modificato, come illustrato nel documento allegato, gli artt. 17, 19, 27 e 28 del Regolamento Ufficiali di Gara (delibera n. 38 del 5 aprile 2013, approvata dalla Giunta Nazionale del Coni con delibera n. 162 del 14 maggio 2013).

Con i più cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(M.d.S. Alvaro Carboni)

WA-WAE
Federazione Italiana di Tiro con l'Arco

MODIFICA ARTT. 17, 19, 27 e 28 DEL REGOLAMENTO UFFICIALI DI GARA
integrazione procedure elettorali componenti della Commissione Ufficiali di Gara e Responsabili Regionali/Zonali - (delibera del Consiglio Federale n. 38 del 5 aprile 2013 – delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 162 del 14 maggio 2013)

In corsivo sottolineato il testo aggiunto – in ~~barrate~~ il testo cassato

Art. 17 – Disposizioni da applicarsi quando l'Assemblea elegge i Commissari

- 17.1** Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario che verbalizza lo svolgimento e gli scrutatori, se questi non sono nominati dallo stesso Presidente Federale.
- 17.2** Il Presidente dirige l'assemblea e adotta i provvedimenti opportuni per il corretto svolgimento della stessa.
- 17.3** La votazione si svolge a scrutinio segreto ed ogni Giudice di Gara ~~elettore~~ può esprimere una sola preferenza.
- 17.4** Ogni Giudice di Gara che sia impossibilitato a partecipare all'assemblea potrà delegare il suo diritto di voto ad un altro Giudice di Gara ~~elettore~~ presente alla votazione. Ogni votante non potrà ricevere più di due deleghe.
- 17.5** Sono eletti Commissari i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità non riguardante solamente i primi due candidati con il maggior numero di voti:
a) sarà eletto Commissario il candidato con la qualifica più elevata;
b) in caso di ulteriore parità sarà eletto Commissario il candidato con il più lungo possesso ininterrotto della qualifica;
c) qualora la parità persista, sarà eletto Commissario il candidato più anziano di età anagrafica.
- 17.6** Nel caso di parità in cui più di due candidati abbiano ottenuto il maggior numero di voti, si procederà a decidere l'elezione di un Commissario per volta secondo le regole del comma 5.
- ~~17.6~~ **17.7** La decisione è comunicata dal Presidente dell'assemblea al Consiglio Federale attraverso la trasmissione del verbale assembleare, per il tramite dell'Ufficio Tecnico FITARCO.

(omissis)

Art. 19 – Candidature alla carica di Commissario

- 19.1** ~~Possono candidarsi alla carica di Commissario tutti i Giudici di Gara elettori in possesso della qualifica nazionale al tempo della convocazione dell'assemblea e che non abbiano già svolto tale incarico per un periodo uguale o superiore ad otto anni, anche non continuativi. Può candidarsi alla carica di Commissario qualsiasi Giudice di gara che:~~
a) sia in possesso della qualifica nazionale al tempo della convocazione dell'Assemblea;
b) non abbia già svolto tale incarico per un periodo uguale o superiore ad otto anni, anche non continuativi;
c) non raggiunga il limite massimo d'età d'esercizio entro il quadriennio per il quale si candida.
- 19.2** Tale candidatura deve pervenire entro un termine stabilito dal Presidente Federale, comunque non inferiore a 10 giorni dalla data d'invio della comunicazione della convocazione dell'assemblea dei Giudici di Gara.

(omissis)

Art. 27 – L'Assemblea della Zona

- 27.1** L'Assemblea della Zona è composta da tutti i Giudici di Gara iscritti presso gli Elenchi Ufficiali ai sensi del presente regolamento e radicati presso la Zona a cui l'Assemblea riferisce.
- 27.2** All'Assemblea spetta il compito di eleggere il Responsabile Zonale ai sensi del presente regolamento.
- 27.3** Essa è convocata, entro il termine stabilito al primo comma dell'articolo 28, dal Presidente del comitato regionale FITARCO su cui tale Zona insiste, a cui spetta la presidenza della stessa.

- 27.4** Qualora la Zona sia composta da più di un ambito regionale, la convocazione è fatta di concerto tra i presidenti di Comitato regionale, che sceglieranno tra di loro il presidente della stessa.
- 27.5** Qualora non sia possibile raggiungere un accordo tra i Presidenti di Comitato Regionale, la data dell'assemblea sarà fissata dal Rappresentante Permanente del Consiglio Federale e la presidenza dell'assemblea stessa spetterà ad un soggetto da questi designato.
- 27.6** In essa hanno diritto di voto tutti i Giudici di Gara ~~elettori~~ della Zona ai sensi dell'articolo ~~39~~ 24 del presente regolamento.
- 27.7** La candidatura a Responsabile Zonale deve pervenire entro un termine stabilito dal Presidente del Comitato Regionale FITARCO su cui la Zona insiste, comunque non inferiore a 10 giorni dalla data d'invio della comunicazione della convocazione dell'assemblea della Zona.
- 27.7.8** ~~L'Assemblea è presieduta dal Responsabile Zonale e di essa è redatto verbale. Dell'assemblea è redatto verbale ad opera del presidente della stessa e trasmesso alla Commissione Ufficiali di Gara per il tramite dell'Ufficio Tecnico FITARCO.~~

Art. 28 – Procedura di nomina del Responsabile Zonale

- 28.1** Una volta insediatasi, la Commissione Ufficiali di Gara fissa un termine entro il quale dovranno essere nominati i Responsabili Zonali.
- 28.2** Di tale decisione è data comunicazione ai presidenti dei Comitati Regionali FITARCO e a tutti i Giudici di Gara, nonché al Consiglio Federale, per il tramite dell'Ufficio Tecnico FITARCO.
- 28.3** Può svolgere la funzione di Responsabile Zonale ogni Giudice di Gara con almeno la qualifica nazionale, che non raggiunga il limite massimo d'età d'esercizio entro il quadriennio per il quale si candida.
- 28.4** Qualora tra i Giudici di gara radicati nella Zona e in possesso dei requisiti di cui al comma 3 non vi sia alcuno disponibile non vi siano Giudici di Gara nazionali disponibili a svolgere tale incarico, sarà disposto dalla Commissione Ufficiali di Gara l'accorpamento temporaneo della Zona ad una limitrofa o la nomina di un commissario; tale procedura, non comporta alcuna modifica del D.A.G. ma potrà avere una durata massima di un anno.
- 28.5** La nomina del Responsabile Zonale avviene ad opera dell'Assemblea della Zona.
- 28.6** E' eletto Responsabile Zonale il Giudice di Gara che ottiene il maggior numero di voti. Ogni votante può esprimere una sola preferenza. In caso di parità tra più candidati:
a) sarà eletto Responsabile zonale il candidato con la qualifica più elevata;
b) in caso di ulteriore parità sarà eletto Responsabile zonale il candidato con il più lungo possesso ininterrotto della qualifica;
c) qualora la parità persista, sarà eletto Responsabile zonale il candidato più anziano di età anagrafica.
- 28.7** ~~Ogni~~ Un Giudice di Gara che sia impossibilitato a partecipare all'assemblea potrà delegare il suo diritto di voto ad un altro Giudice di Gara ~~ed~~ appartenente alla sua stessa Zona, presente alla votazione. Ogni votante non potrà ricevere più di due deleghe.
- 28.8** Il Responsabile Zonale eletto entra in carica dal giorno successivo alla modifica del D.A.G., a seguito della sua elezione.
- 28.9** ~~Dell'Assemblea della Zona è redatto verbale ad opera del Presidente del Comitato Regionale o da un suo delegato, che è trasmesso tempestivamente alla Commissione Ufficiali di Gara, per il tramite dell'Ufficio Tecnico FITARCO.~~